

La direzione provinciale di Bergamo estende l'applicazione della normativa del dl 98/2011

Sanatoria liti anche sulle cartelle

Definizione delle controversie aventi a oggetto i ruoli

DI STEFANO LOCONTE
E GABRIELLA ANTONACI

Definizione delle liti pendenti possibile anche per le cartelle di pagamento emesse ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del dpr n. 600/1973. Risalgono a questi ultimi giorni, infatti, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla possibilità di definire in via agevolata anche tale tipologia di contenziosi.

Nello specifico, la Direzione provinciale di Bergamo, confermando le prese di posizione dell'Agenzia delle Entrate, divulgate in precedenza con le circolari 3/E del 15 gennaio 2003 e 12/E del 21 febbraio 2003, con nota del 29 settembre 2011, esplicitava dell'istituto della definizione delle liti pendenti introdotto dal dl 98/2011, ha affermato che «sono definibili le controversie aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto che abbia funzione impositiva, ad eccezione degli atti aventi ad oggetto il silenzio, espres-

so o tacito, alla restituzione di tributi, il diniego o revoca di agevolazioni tributarie, salvo che l'atto impugnato contenga l'accertamento di maggiori tributi o l'irrogazione di sanzioni, l'avviso di liquidazione ed il ruolo, ove finalizzati alla mera riscossione di tributi ed ove non contengano una rettifica di dati dichiarati». Alla luce di tali ultimi orientamenti, sembra potersi concludere, che, relativamente alle cartelle di pagamento ex art. 36-bis e 36-ter del dpr n. 600/1973, l'unico caso in cui la lite non sarebbe definibile in via agevolata è quello relativo all'omesso versamento di imposte regolarmente indicate in dichiarazione. Tale attività, infatti, riveste una funzione puramente esattiva, di somme indicate dal contribuente medesimo in dichiarazione e successivamente non versate, restando avulsa qualsiasi attività di tipo puramente accertativo. Risale al condono del 2002 la problematica inerente alla possibilità di definire in via agevolata le cartelle di pagamento emesse ex art. 36-bis e 36-ter del dpr.

600/1973. Allora, l'Agenzia delle entrate aveva manifestato i suoi primi orientamenti interpretativi con le circolari 3/E del 15 gennaio 2003 e 12/E del 21 febbraio 2003, affermando che «non sono definibili l'avviso di liquidazione, l'ingiunzione e il ruolo in considerazione della natura di tali atti non riconducibili nella categoria degli atti impositivi in quanto finalizzati alla riscossione dei tributi e degli accessori» e, dall'altro, puntualizzando che «si deroga a tale principio qualora uno dei predetti atti assolva anche alla funzione di atto di accertamento, oltre che di riscossione».

Inoltre, sempre secondo l'Agenzia, la definizione agevolata poteva richiedersi per «le controversie aventi ad oggetto le cartelle emesse a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36-bis del dpr 600/1973. In tali casi il ruolo assolve anche a una funzione di provvedimento impositivo» perché, con l'attuazione delle procedure di liquidazione e di controllo delle dichiarazioni, rispettivamente, ex art. 36-bis e 36-ter dello

stesso dpr 600/1973, gli uffici fiscali possono incidere «sulla riduzione o sull'esclusione di deduzioni e di detrazioni». In sostanza, sembra che, affinché si possa riconoscere la definizione agevolata delle liti fiscali relativi a cartelle di pagamento emesse ex art. 36-bis e 36-ter del dpr 600/1973, occorre distinguere l'ipotesi in cui la liquidazione delle imposte, ex art. 36-bis del dpr 600/1973, conduca alla semplice correzione di errori materiali e di calcolo «nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi» ovvero «nel riporto di eccedenze delle imposte, di contributi e dei premi», dall'ipotesi in cui l'ufficio fiscale riduce le detrazioni di imposta e le deduzioni dal reddito o dei crediti di imposta, considerati non spettanti o spettanti in misura inferiore a quella indicata. Nel primo caso la lite fiscale non sarebbe definibile in via agevolata, in quanto la cartella di pagamento avrebbe il valore di un semplice atto di riscossione, mediante il quale l'Ufficio acquisisce le

somme che il contribuente è tenuto a versare sulla base dei dati dallo stesso indicati nella dichiarazione. Nel secondo caso, la lite fiscale è definibile, in quanto si riconosce alla cartella di pagamento valore di atto impositivo, essendo il primo atto di cui contribuente viene a conoscenza a seguito dell'attività di rettifica svolta dall'Ufficio. Aperture interpretative ai fini della definizione agevolata degli atti non aventi una pura funzione riscossiva si sono manifestate anche in giurisprudenza. La Corte di cassazione, con la sentenza 30/08/2006, n. 18840, ha affermato che «in tema di condono fiscale, esulano dal concetto normativo di lite pendente, e quindi dalla possibilità di definizione agevolata ai sensi dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, soltanto le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza il previo esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica e senza applicazione di sanzioni».

In senso favorevole alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti aventi ad oggetto cartelle di pagamento emesse ex art. 36-bis e 36-ter del dpr n. 600/1973, si è espressa la Comm. Trib. Reg. di Bari, con la sentenza 13/9/2005, n. 68, secondo cui «costituisce jus receptum il principio secondo il quale il potere di liquidazione ex art. 36-bis del dpr n. 600 del 1973 è riconducibile in quello di accertamento rispetto al quale si configura come un minus tanto da pregiudicare la rettifica «sostanziale». La rettifica dei risultati della dichiarazione operata dagli uffici finanziari rappresenta dunque attività impositiva propriamente detta, per definizione rientrante in quella di accertamento, anche se più semplice e immediata rispetto alle verifiche «sostanziali» (principio affermato anche dalle Ss.Uu. della Corte di cassazione, nella sentenza 12/11/2004, n. 21498). Favorevolmente si è espressa anche la Comm. Trib. Reg. di Torino, con la sentenza 14/2/2008, n. 3. In conclusione, alla luce degli orientamenti maggioritari espressi in giurisprudenza, nonché delle aperture interpretative fornite in questi ultimi giorni dalla stessa Amministrazione finanziaria, sembra potersi concludere che il condono ha un grande ambito applicativo, restando esclusi gli solo avvisi di liquidazione di imposte indirette ove non venga registrata una maggiore imposta, e le cartelle di pagamento solo se relative a omessi versamenti di imposte regolarmente dichiarate o a somme contestate mediante accertamento.

In arrivo la botta sulle rendite catastali

Circola da qualche settimana, nel ministero delle Finanze e di riflesso in Parlamento, l'ipotesi di assestare una botta alle rendite catastali. Anzi, una bella botta. La trovata è semplice: ripetere l'operazione attuata dal primo governo Prodi. Nella Finanziaria del 1997 (legge 662 del 1996) fu approvata la seguente disposizione: «Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5% ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta». Ovviamente le «nuove tariffe d'estimo» nessuno le ha ancora viste, dopo 15 anni. In tal modo la rivalutazione è rimasta intatta, attestazione del prediletto ricorso al catasto come strumento per far cassa.

Adesso si pensa di ripetere quel provvedimento, sostituendo un altro numero al «5%». L'operazione è facile facile. Non introduce una nuova imposizione, non richiede adeguamenti degli uffici tributari, riduce le operazioni a un'elementare moltiplicazione. In compenso, permette di introitare euro a palate. Per avvalorare l'iniziativa si prevede già di divulgare una semplice domanda: come potete pensare che le rendite restino ancorate a quelle del 1990? A questo punto sarà bene spiegare che le rendite catastali, nonostante la loro denominazione di legge, da un ventennio esprimono, di fatto, i valori immobiliari. Eppure, la legge catastale (il dpr n. 1142 del 1949) basa le rendite sul «reddito lordo», costituito dal «canone annuo di fitto, ordinariamente traibile dall'unità immobiliare». La Corte costituzionale si occupò delle rendite nel 1994, quando salvò gli estimi individuati da una legge che aveva assorbito un paio di decreti ministeriali annullati dalla giustizia amministrativa. Attenzione: li fece salvi solo per la «transitorietà della disciplina denunciata» (c'era una legge delega in materia, in attesa di attuazione). Ovviamente, come ogni transitorietà che si rispetti, in Italia è divenuta permanente, con l'aggravante del citato adeguamento del 5%, sotto Vincenzo Visco

titolare delle Finanze.

Quindi, i valori riscontrati nel 1988-'89 restano alla base delle rendite catastali vigenti, facendo ricorso a coefficienti determinati in sede politica. Abbiamo detto: valori. La Corte costituzionale ha ricordato che «il procedimento seguito, anziché fondarsi sul tradizionale parametro del valore locatizio, si basa sul valore di mercato del bene in sé». La legge era così violata, ma si poteva ammettere il vulnus in nome della durata transitoria. Se oggi quelle rendite, illegittimamente determinate, fossero ancora prese a base per una nuova rivisitazione, non si potrebbe pensare a un'indifferenza della Corte costituzionale, ove essa fosse chiamata a pronunciarsi di nuovo.

C'è, ancora, un elemento da ricordare. Le aliquote dell'Ici e le altre imposte legate alle rendite (come registro e donazione e successione) sono state fissate su «quelle» rendite. Certo, in astratto la legge determina aliquote e imposte; ma le disposizioni sono sempre rimaste pensate, motivate e legate alle rendite come vennero maldestramente legifate nel 1993. Ogni revisione di quelle rendite dovrebbe comportare una revisione delle imposte derivate. Altrimenti, si giungerebbe all'esproprio del bene, mediante l'aumento dell'Ici (che è imposta patrimoniale). Naturalmente, già si pensa a far circolare l'avvertenza che, non pagandosi l'Ici sulla prima casa, i piccoli proprietari della sola abitazione sarebbero esenti dalle conseguenze del provvedimento. Non è fuori luogo ricordare che il reddito figurativo della casa di abitazione viene comunque conteggiato ai fini del reddito lordo (in particolare per la concessione di prestazioni sociali e assistenziali), pur se poi si agisce con la detrazione. Le conseguenze di un aumento del reddito figurativo, a causa della rivalutazione delle rendite, colpirebbe quindi anche i proprietari della sola prima casa.

Giovanni Galli

© Riproduzione riservata

CONTENZIOSO

Lettere del fisco lombardo

DI VALERIO STROPPA

Stanno partendo dalle Direzioni provinciali di tutta Italia le lettere dell'Agenzia delle entrate che invitano i contribuenti a valutare la possibilità di chiudere in maniera agevolata le liti pendenti di importo minore (si veda *ItaliaOggi* del 7/10/11). Nelle realtà più piccole, e quindi con un minor numero di posizioni da gestire, gli invii sono già stati perfezionati. In Lombardia, che con circa 16 mila liti potenzialmente definibili rappresenta una delle regioni maggiormente interessate dalla sanatoria, venerdì scorso si è svolta una riunione di coordinamento tra la Direzione regionale e le singole Dp, nella quale sono stati affrontati i temi della tempistica e dell'attività informativa di supporto. La missiva mette al corrente i contribuenti riguardo a quali sono le controversie fino a 20 mila euro definibili, ricordando altresì che per avvalersi di tale facoltà è necessario procedere al versamento delle somme dovute entro il 30/10/11. La presentazione del modello per la definizione, invece, dovrà avvenire entro il 2 aprile 2012. Tutte le informazioni presso gli uffici territoriali, per via telefonica o tramite posta elettronica.

© Riproduzione riservata